

COPIA

del 30/10
del 16/11/2014



Deliberazione n. 208

del 27/10/2014

COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (I.U.C.) centrali eoliche - Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché proponga modifiche all'art. 13 del decreto legge del 6-12-2011 n. 201, convertito dalla legge 23-12-2011 n. 214, nonchè dall'art. 1, comma 380, della legge 24-12-2012 n. 228, nel senso di inserire una eccezione per le centrali eoliche al fine di lasciare interamente ai Comuni il gettito derivante dall'imposta.

L'anno duemilaquattordici addì ventisette del mese di Ottobre
alle ore 12,40 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO - PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	CASTROGIOVANNI	Giuseppe		x	Assessore
4	FARINELLA	Antonino		x	Assessore
5	TUMMINARO	Giuseppa	x		Assessore

Presiede il Sig. MALFITANO dott. Sergio Sindaco Vice Sindaco
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig.ra ZINGALE Dott.ssa Mara.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione avanzata dal dirigente del V Settore – Ufficio Tributi su indirizzo dell'Amministrazione, avente ad oggetto: "Imposta Comunale Unica (I.M.U.) centrali eoliche- Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché proponga modifiche all'art.13 del Decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, nonché all'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.228, nel senso di inserire una eccezione per le centrali eoliche al fine di lasciare interamente ai Comuni il gettito derivante dall'imposta";

Visto il parere tecnico, reso ai sensi dell'art.53, comma 1 della legge regionale 48/91, nel testo sostituito dall'art.12 della legge regionale 23 dicembre 2000 n.30;

Ritenuta opportuna la sua approvazione;

Visto il vigente Ordinamento Enti Locali della regione Siciliana;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione avente per oggetto: "Imposta Comunale Unica (I.M.U.) centrali eoliche- Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché proponga modifiche all'art.13 del Decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, nonché all'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.228, nel senso di inserire una eccezione per le centrali eoliche al fine di lasciare interamente ai Comuni il gettito derivante dall'imposta" nel testo allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante.

Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva per i motivi d'urgenza rilevati dal proponente.



COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

V SETTORE-UFFICIO TRIBUTI

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (I.M.U.) centrali eoliche- Richiesta al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché proponga modifiche all'art.13 del Decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, nonché all'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.228, nel senso di inserire una eccezione per le centrali eoliche al fine di lasciare interamente ai Comuni il gettito derivante dall'imposta.

IL DIRIGENTE su indirizzo dell'Amministrazione

Premesso che:

- con l'art.13 del Decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU) è stata anticipata in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

- al comma 11, dell'art.13 di tale decreto è stato stabilito di riservare allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, anche di quelli di categoria D, la relativa aliquota di base pari allo 0,76% prevista al primo periodo del comma 6 del medesimo articolo 13;

- a partire dal 2013, con l'applicazione dell'art.1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n.228 (legge di stabilità 2013) è stata riservato allo Stato l'intero del gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art.13 del citato decreto legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

Considerato che i piccoli comuni italiani, prevalentemente montani (tra cui il Comune di Nicosia) che per le loro peculiarità territoriali ed anemologiche si sono prestati negli anni ad ospitare centrali eoliche, vincendo le resistenze della popolazione locale e pagando un considerevole prezzo dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, oggi si vedono privati di una importante risorsa economica, sia in termini di royalty per i nuovi impianti che in termini di imposta Municipale Unica atteso che non incasseranno nulla in termini di IMU.

Tali introiti avrebbero consentito di porre in essere iniziative compensative tali da incentivare lo sviluppo socio-economico delle piccole comunità locali interne, di sostenere iniziative imprenditoriali, di incrementare il reddito della popolazione locale per far fronte allo spopolamento ed al declino demografico di territori investiti da un invecchiamento della popolazione e della riduzione dei nuclei familiari.

Preso atto della relazione sulle attuali disposizioni normative in tema di imposta municipale unica (I.M.U.) relativa alle centrali eoliche, a firma dell'ing. Carmine Malpede, Vicesindaco del Comune di Ricigliano (SA);

Ritenuti ampiamente condivisibili i principi enunciati nella stessa circa le negative conseguenze derivanti dall'applicazione dell'art.13, comma 11, del D.L. del 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214 e dell'art.1, comma 380, lettera f) della legge 24 dicembre 2012 n.228, con i quali è stato riservato allo Stato il gettito IMU derivante dall'applicazione dell'aliquota di base (0,76%) agli immobili di categoria D1, tra i quali rientrano le centrali eoliche;

Evidenziato che il gettito complessivo derivante allo Stato dall'applicazione dell'art.1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012 n.228, relativamente alle centrali eoliche, è stimato in circa euro 35.000.000,00 (circa lo 0,15% del gettito complessivo IMU previsto per il 2014);

Dato atto, che trattandosi di un mero atto di indirizzo, non occorre acquisire pareri di regolarità tecnica, ex art.29, comma 1, D.L.gs. n.267/2000;

Visto l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

PROPONE

Alla Giunta Comunale:

1) di prendere atto, approvare e fare propria la relazione introduttiva del Vicesindaco del Comune di Ricigliano (Sa), ing. Carmine Malpede, allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

2) di richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze affinché, in sede di discussione e di approvazione della legge di stabilità 2015, modifichi l'art.13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, nonché l'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012 n.228, nel senso di inserire una eccezione per le centrali eoliche, sebbene le stesse siano dichiarate in catasto come D/1- Opifici, eccezione nel senso di lasciare interamente al Comune e non riservare allo Stato, la quota di imposta pari all'intero dell'importo calcolato applicando alla base imponibile la relativa aliquota di base (0,76%);

3) di onerare e delegare l'ing. Carmine Malpede, Vicesindaco del Comune di Ricigliano (SA) a farsi promotore in tutte le sedi e presso tutti i Comuni interessati della presente proposta;

4) di dichiarare la presente delibera immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, comma 4 del D.Lgs. n.267/2000, stante l'urgenza a provvedere.

Il Dirigente
dott.ssa Salyina Cifalà



RELAZIONE ISTRUTTORIA SULLA NECESSITA' DI MODIFICA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA RELATIVA ALLE CENTRALI EOLICHE

Tanti piccoli comuni italiani, prima dell'emanazione del DM 10-09-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", hanno sottoscritto convenzioni con società del settore eolico al fine di concedere in locazione terreni di proprietà comunale atti ad ospitare impianti per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile eolica. Tale scelta è stata vista, tra l'altro, come una possibilità di sviluppo di territori dimenticati dalle politiche messe in atto dai tanti governi che negli ultimi 20 anni si sono susseguiti.

Tanti piccoli comuni italiani hanno puntato sull'eolico come linea strategica di sviluppo, perseguendo, in uno, l'obiettivo di abbattere l'inquinamento in termini di minor emissioni di CO₂ nell'atmosfera e l'obiettivo di incrementare le entrate proprie. Tale scelta ha consentito di sopperire al minor gettito derivante dalla continua riduzione dei trasferimenti statali e di continuare a garantire i servizi essenziali senza incrementare la locale pressione fiscale, nel tentativo di contenere lo spopolamento che sempre di più investe i piccoli Comuni Italiani dell'entroterra.

Le collocazioni delle centrali eoliche riguardano prevalentemente le zone interne dell'Appennino e del Sub-Appennino delle regioni centro-meridionali, nonché quelle insulari, ossia territori rimasti fino ad oggi ai margini dello sviluppo, quelle aree interne più deboli e povere del Sud. Si tratta di territori collinari e montani dove prevalgono i piccoli e piccolissimi comuni (sotto i 5 mila abitanti) con un'economia ancora fortemente improntata alla ruralità. Aree interne povere dal punto di vista del reddito e delle iniziative imprenditoriali, spesso spopolate e in declino demografico, perché investite da un invecchiamento della popolazione, una riduzione dei nuclei familiari e del saldo naturale della popolazione, e quindi in cui l'interesse naturalistico e paesaggistico deve conciliarsi con le necessità di sviluppo socio-economico delle comunità locali.

Tuttavia, nonostante quest'ultima è da considerarsi quasi come una scelta obbligata, tanti comuni hanno dovuto scontrarsi con le resistenze della popolazione locale che non accettava di buon grado iniziative da molti definite come deturpanti del paesaggio e pericolose per la salute. Inoltre, sentendo propria la "risorsa vento", come un bene comune del territorio, appariva più che legittima l'attesa delle popolazioni locali che iniziative a carattere economico apportassero vantaggi tangibili là dove la risorsa viene sfruttata.

Certamente, l'eolico può avere ed ha avuto un impatto positivo importante a livello economico per l'Ente locale comunale. Infatti, in questi anni, le principali ricadute in termini di benefici per i territori locali sono state le seguenti:

- canoni di fitto dei terreni interessati dalle installazioni;
- qualche forma di partecipazione marginale da parte degli enti locali ai ricavi prodotti (royalty variabili in genere dall' 1,5% al 5%);
- qualche realizzazione infrastrutturale, o qualche contributo economico una tantum;
- il ricorso a imprese e a manodopera locale per la realizzazione delle opere civili inerenti la realizzazione dell'impianto, per la manutenzione ordinaria e la sorveglianza;
- l'imposta comunale sugli immobili (ex ICI);

Più analiticamente, dal punto di vista dell'impatto economico, un impianto eolico è in grado di offrire alle casse dei Comuni, spesso piccoli e con bilanci esigui, un gettito annuo di alcune centinaia di migliaia di euro (utile sulla produzione, corrispettivo di potenza, canoni di locazione terreni, servizi e imposte comunali).

Da parte dei Comuni più virtuosi, questo introito viene generalmente utilizzato per interventi di compensazione ambientale, di miglioramento della qualità dei servizi, per realizzare infrastrutture ambientali (spese di investimento).

Purtroppo, in altri casi, i Comuni, sopraffatti da tagli sempre più consistenti e da vincoli di spesa che non fanno distinzione tra spesa corrente e spesa per investimento (ai fini del patto di stabilità valgono allo stesso modo), devono utilizzare tali proventi per far fronte alle spese correnti un po' per scelta e un po' per obbligo.

Con l'emanazione del DM 10-09-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili", i comuni si sono visti privati della possibilità di poter scegliere se puntare o meno sull'eolico quale strategia di sviluppo, della possibilità di scegliere se e dove realizzarlo e soprattutto si sono visti privati delle così dette royalty abolite per legge, per i nuovi impianti, a favore di opere di mitigazione ambientale. Le Linee guida nazionali, infatti, (sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 2849 del 14 ottobre 2008) stabiliscono il criterio che la semplice circostanza che venga realizzato un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili, a prescindere da ogni considerazione sulle sue caratteristiche e dimensioni e dal suo impatto sull'ambiente, non dà luogo a misure compensative. Pertanto, la scelta che un ente locale legittimamente poteva fare sulla realizzazione di un impianto eolico è stata preclusa e con essa il potenziale beneficio economico.

Oltre a canoni di fitto e royalty, sin dal 2006, con il chiarimento formulato dall'agenzia delle Entrate (Circolare n. 4 del 16 maggio 2006 - Chiarimenti in materia di dichiarazioni di immobili ricompresi nella categoria D/1 - Le centrali eoliche - Circolare 22 novembre 2007 n. 14/2007) detti impianti vengono accatastati come D/1 - opifici, ossia impianti destinati alla produzione di energia elettrica. Di conseguenza, i comuni hanno beneficiato dell'imposta Comunale sugli immobili (ex ICI) derivante dall'applicazione della relativa aliquota ai fabbricati di categoria D.

Con l'applicazione del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici - Decreto convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214" Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria **COMMA 11: E' riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo...** **OMISSIS...** è stato riservato allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile anche degli immobili di categoria D, la relativa aliquota di base (0,76 %).

Inoltre, a partire dal 01.01.2013, con l'applicazione della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", Articolo 1, commi 380 (Disposizioni in materia di imposta municipale propria - IMU e finanziamento dei Comuni) Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo

13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli anni 2013 e 2014: ...OMISSIS... f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13; è stata riservata allo Stato la quota di imposta pari all'intero importo calcolato applicando alla base imponibile degli immobili di categoria D, la relativa aliquota di base (0,76 %).

L'applicazione di quanto in precedenza evidenziato rappresenta l'ennesima penalizzazione per i piccoli Comuni Italiani, i cui cittadini, che tra le molteplici difficoltà continuano ad abitare nei piccoli centri delle aree interne, vengono doppiamente penalizzati, così come i giovani che si affacciano nel mondo professionale e che hanno scelto con ostinazione di non abbandonare il territorio di appartenenza.

In pratica, un comune che applica l'aliquota di base, al fine di non pesare sulle già precarie condizioni economiche che caratterizzano il mondo produttivo, non incasserà nulla in termini di IMU.

Pertanto, i piccoli comuni montani che per le loro peculiarità territoriali ed anomologiche si sono prestati negli anni ad ospitare i "giganti del Vento", come in molti hanno definito le turbine eoliche, vincendo, a volte, le resistenze della popolazione locale e pagando un considerevole prezzo dal punto di vista naturalistico e paesaggistico, oggi si vedono privati di una importante risorsa economica, sia in termini di royalty per i nuovi impianti (vedi DM 10-09-2010) che in termini di imposta Municipale Unica (vedi Legge 24 dicembre 2012, n. 228). Tali introiti, come già evidenziato, avrebbero consentito di porre in essere iniziative compensative tali da incentivare lo sviluppo socio-economico delle piccole comunità locali interne, di sostenere iniziative imprenditoriali, di incrementare il reddito della popolazione locale per far fronte allo spopolamento ed al declino demografico di territori investiti da un invecchiamento della popolazione e dalla riduzione dei nuclei familiari.

Secondo Terna, ad esempio, già per il 2014 è da attendersi una potenza eolica complessivamente installata in Italia pari 9.600 MW.

MW installati Italia	9.600.00
rendita catastale per MW	€ 7.000.00
rendita catastale complessiva	€ 67.200.000.00
totale IMU aliquota base 0,76	€ 34.856.640.00

Detta cifra rappresenta circa lo 0,15 % del gettito complessivo IMU previsto per il 2014.


Alla luce delle considerazioni su esposte, si invita la Giunta Comunale a deliberare di richiedere al Ministro delle Economia e delle Finanze affinché in sede di discussione e di approvazione della legge di stabilità 2015, proponga modifiche all'art. 13 del Decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nonché all'art. 1, comma 380, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, nel senso di inserire una eccezione per le centrali eoliche, sebbene le stesse siano dichiarate in catasto come D/1 - Opifici, eccezione nel senso di lasciare interamente al Comune e

non riservare allo Stato, la quota di imposta pari all'intero dell'importo calcolato applicando alla base imponibile la relativa aliquota di base (0,76 %).

Si invita altresì la Giunta Comunale a Delegare l'ing. Carmine Malpede, Vicesindaco del Comune di Ricigliano (SA), a farsi promotore in tutte le sedi e presso tutti i Comuni interessati della presente proposta.

Ricigliano, li 21 Settembre 2014

Il Vicesindaco
Ing. Carmine Malpede



COMUNE DI NICOSIA
PROVINCIA DI ENNA

Allegato alla deliberazione

G. M. ovv. C.C. n. 208 del 27-10-2014

OGGETTO: Proposta di deliberazione avanzata dal V Settore, relativa a:

Imposta comunale unica (I.U.C.) centrali eoliche - Richiesta al Ministero dell'Economia e delle
Finanze affinché proponga modifiche all'art.13 del decreto legge del 6 dicembre 2011 n.201,
Convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n.214, nonché all'art.1, comma 380, della legge 24 dicembre
2012 n.220, nel senso di inserire una eccezione per le centrali eoliche al fine di lasciare
interamente ai Comuni il gettito derivante dall'imposta.

PARERI

(resi ai sensi dell'art. 53 comma 1 della l.r. 48/91, nel testo sostituito dall'art. 12 della l.r. 23/12/00 n.30)

Parere in ordine alla regolarità tecnica:


Espresso

Nicosia, il 26-10-2014

Il responsabile del Settore

IL DIRIGENTE

D.SS. S. CIPALA



Parere in ordine alla regolarità contabile:

Si attesti la copertura finanziaria dell'impegno di cui alla deliberazione in oggetto, con imputazione della spesa di €. _____ al Capitolo _____ del bilancio per l'esercizio _____, cui corrisponde in entrata il capitolo _____.

Nicosia, il _____

Il responsabile di Ragioneria

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 30 OTT. 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 30-10-2014, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenuta esecutiva il 27 OTT 2014

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
 a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
 per copia conforme all'originale;

Nicosia, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE